



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione II Civile – procedure concorsuali ed esecuzioni

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:

dott.ssa Antonella Ioffredi Presidente

dott. Enrico Vernizzi Giudice rel

dott.ssa Angela Casalini Giudice .

nel procedimento n. 112/2024 P.U. promosso con ricorso ex artt. 40 e 44 CCII da:

I.T.I. IMPIANTI TECNOLOGICI INDUSTRIALI S.R.L. (02652580347) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. MICHELE MAROCCHI (MRCMHL83D05G337Z) elettivamente domiciliata in Parma, Str Repubblica 56 ha pronunciato il seguente

DECRETO

(artt. 47 e ss. CCII)

letto il ricorso ritualmente depositato da I.T.I. IMPIANTI TECNOLOGICI INDUSTRIALI S.R.L., avente ad oggetto la domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo liquidatorio, unitamente al piano;

esaminati la proposta, il piano e la relativa documentazione, ivi compresa le relazioni del professionista ex art. 87, comma III, ex art. 84 comma V, ed ex art. 88 commi I e II, CCII;

visto il parere depositato dal Commissario in data 20 gennaio 2025;

richiamato il decreto emesso in data 23 aprile 2025, con il quale il Collegio ha formulato rilievi richiedendo chiarimenti ed integrazioni;

letta la memoria integrativa depositata dalla proponente, la quale ha riscontrato le considerazioni del Tribunale;

visto il parere depositato dal Commissario in data 14 maggio 2025;

udita la relazione del Giudice relatore;

rilevato che:

-la domanda è stata pubblicata nel Registro delle Imprese ed è stata comunicata al Pubblico Ministero;

-sussiste ai sensi dell'art. 3 e 4 Regolamento UE 848 del 2015 la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, dal momento che il centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e, precisamente, la sede statutaria di parte resistente si trova in Parma, né risulta altrimenti individuabile una diversa sede principale;

- la decisione in ordine all'accesso alla procedura concordataria, al contenuto della proposta e alle condizioni del piano è stata adottata dall'amministratore della debitrice ai sensi dell'art. 120 bis CCII, ed è stata depositata ed iscritta nel Registro delle Imprese;

-la ricorrente:

a) presenta i requisiti di cui agli artt. 84 e 121 CCII, essendo impresa commerciale, operante, sinteticamente e senza pretesa di analiticità, nel settore dell'impiantistica, nei settori civile e industriale;

b) non rientra nelle soglie di esenzione da liquidazione giudiziale di cui all'art. 2, lett. d) CCII, come risulta dai bilanci allegati;

c) versa in una situazione di crisi, se non di insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente e deducibile dall'impossibilità di far fronte al pagamento dei debiti concorsuali se non previa ristrutturazione nelle forme della proposta concordataria;

considerato che :

- la proposta, così come da ultimo integrata, si basa su un piano di natura esclusivamente liquidatoria, in cui, a fronte di un passivo pari ad € 1.712.213,00 è prevista l'acquisizione di attivo disponibile in misura pari ad € 894.510,00 mediante:

a) la cessione , entro il 31 ottobre 2026, dell' immobile strumentale sito nel Comune di Parma, in strada Mutta n. 7/A, a valori di stima (€ 550.000,00; doc. 7);

b) la cessione degli impianti, macchinari, attrezzature, mobili, macchine ufficio e autoveicoli, il cui valore è stato stimato dall'Istituto Vendite Giudiziarie di Parma in € 53.500,00 (docc. 8 e 9);

c) la cessione delle rimanenze di magazzino il cui valore è stato stimato dall'Istituto Vendite Giudiziarie di Parma in € 12.000,00 (doc. 8);

d) la riscossione dei crediti esistenti nei riguardi di clienti per € 33.812,00;

e) la compensazione di crediti vantati nei confronti dell' Erario per complessivi € 30.562,00;

f) la compensazione di crediti vantati nei confronti di INAIL per € 2.229,00;

g) l'impiego di disponibilità liquide per € 2.217,00;

h) l'apporto a titolo di finanza esterna per € 210.189,00 da parte dei soci; nel *Piano* al capitolo 5, par. 2 lett. i (“apporto di nuova liquidità personale dei soci condizionato al buon esito della procedura”), la ricorrente evidenzia che i soci amministratori, GIORGIO GENTI e MARCO DALLA VOLTA, con “*Dichiarazione condizionata di disponibilità al versamento di somme a beneficio di ITP*” del 6 agosto 2024 (doc. 12), si sono impegnati, subordinatamente al buon esito del piano di concordato preventivo, ad apportare risorse personali per l'importo complessivo di € 320.000,00, da considerare al lordo di quanto da loro già versato direttamente a favore di taluni creditori. Sul punto la ricorrente ha precisato che nel corso del 2024 sono state versate dai soci somme per € 82.980,00 a favore dei dipendenti e per € 26.831,00 a favore dei professionisti che hanno assistito la società nella fase di presentazione della domanda con riserva (è stata allegata documentazione ricomprensente tutti i bonifici effettuati direttamente dai soci a favore dei suddetti creditori prima del deposito della domanda prenotativa; doc. 13). La ricorrente ha precisato altresì che i soci amministratori si sono surrogati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1201 c.c., nelle ragioni dei creditori, ma che hanno dichiarato di rinunciare al diritto di credito condizionatamente al buon esito del concordato preventivo L'apporto residuo dei soci rispetto all'impegno assunto è dunque pari ad **euro 210.189,00** (€ 320.000,00 - € 82.980,00 - € 26.831,00); tale somma è stata messa a disposizione della procedura tramite tre assegni circolari (€ 89.000,00 + € 16.095,00 + € 105.095,00) emessi da INTESA SANPAOLO SPA a favore del CONCORDATO PREVENTIVO ITI SRL (doc. 10), già consegnati fiduciariamente all' *advisor* legale della ricorrente. Nel piano è precisato che tali risorse vengono apportate dai soci senza obbligo di restituzione e che vengono destinate a vantaggio dei creditori concorsuali; inoltre, i soci in quanto fideiussori hanno

provveduto a definire direttamente alcune posizioni debitorie della ricorrente nei confronti dei creditori bancari (INTESA SANPAOLO SPA per il residuo debito di € 19.394,00 definito prima della presentazione del piano; INTESA SANPAOLO SPA per il debito di € 17.818,00 definito prima della presentazione delle note integrative) e ad accollarsi il debito di € 55.730,00 nei confronti di BPER BANCA SPA (tali posizioni non sono state incluse nel piano fra le passività da ristrutturare); da ultimo i soci hanno dichiarato la loro disponibilità ad intervenire ulteriormente nel caso dovesse verificarsi uno scostamento dagli obiettivi pianificati a causa di realizzazioni inferiori a quelli previsti o per effetto di maggiori passività accertate, offrendo una “garanzia” per l’impegno assunto;

- la proposta ai creditori prevede:

- a) il pagamento integrale delle spese prededucibili;
- b) la soddisfazione integrale dei crediti assistiti da prelazione ipotecaria;
- c) la soddisfazione integrale dei crediti dei lavoratori dipendenti;
- d) la soddisfazione integrale dei crediti dei professionisti e degli artigiani assistiti da privilegio ex art. 2751 bis c.c. comma 1 n. 2) e 5) c.c.;
- e) l’integrale degrado a chirografo dei crediti tributari e contributivi privilegiati, per incapacienza del patrimonio sociale;
- f) la soddisfazione parziale dei crediti contributivi, degradati a chirografo, mediante proposta presentata ai sensi dell’art. 88 CCII che prevede il pagamento in misura pari al 21% dei corrispondenti crediti;
- g) la soddisfazione parziale dei crediti tributari, degradati a chirografo, mediante proposta presentata ai sensi dell’art. 88 CCII che prevede il pagamento in misura pari al 20,50% dei corrispondenti crediti;
- h) la soddisfazione parziale, in misura pari al 20,10%, degli altri crediti tributari (Enti locali) degradati a chirografo;
- i) la soddisfazione parziale dei crediti chirografari *ab origine* nella misura minima del 20% prevista dall’art. 84 comma 4 CCII.

-la proposta, così come integrata, prevede altresì la suddivisione dei creditori nelle seguenti classi:

Classe 1: *Debiti Verso Enti Previdenziali Ed Assistenziali - creditori privilegiati degradati interamente a chirografario per incapacienza; euro 134.779,00;*

- Classe 2: *Debiti Verso L'Erario - creditori privilegiati degradati interamente a chirografario per incapacienza- (€ 689.601,00);*

- Classe 3: *Debiti verso Enti Locali - creditori privilegiati degradati interamente per incapacienza; € 81.388,00;*

- Classe 4: *Debiti Chirografari Per Natura. € 163.447,00.*

-risulta infine indicato il valore di liquidazione (€ 382.247,75) costituito dalle seguenti voci: “beni immobili” € 309.375,00; “beni mobili, rimanenze e attrezzature” : 36.844,00; “crediti verso clienti” : € 29.855,00 , “disponibilità liquide” € 2.217,00 ; “crediti per fatture da emettere” € 3.957,00;

- dal prospetto elaborato dalla società emerge (art 87 comma II CCII) la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, considerati in particolare il venir meno degli apporti previsti a titolo di finanza esterna da ritenersi disponibili soltanto in ipotesi concordataria, allo stato degli atti, non vi sarebbero peraltro utilità ulteriori derivanti dal positivo esperimento di azioni risarcitorie o revocatorie;

ritenuto che:

-la documentazione prodotta dalla ricorrente presenti a sufficienza i requisiti della regolarità e completezza;

-il piano contenga le informazioni di cui all'art. 87 CCII;

-le classi risultino formate in conformità al combinato disposto degli artt. 84 co. 5 e co. 6, 85 e 88 CCI;

-la ricorrente abbia allegato la proposta per il trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art 88 CCII;

-la finanza esterna soddisfi i requisiti richiesti dall'art. 84 co. 4 CCII;

-sia assicurato ai sensi dell'art. 84 co. IV CCII il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo;

-la proposta affronti ed approfondisca il profilo di cui all'art. 87 lett. h) CCI con riferimento sia alle azioni risarcitorie sia alle azioni revocatorie;

-la domanda rechi indicazione delle ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile all'alternativa della liquidazione giudiziale;

-la domanda sia accompagnata dalla relazione ex art. 87 co. III CCII di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. o) CCII, contenente le attestazioni richieste (a) dall'art. 87,co. III, CCII, (b) dall'art. 84, co. V, CCII prevedendo il piano il pagamento parziale dei creditori privilegiati in ragione dell'incapienza dei beni su cui insiste la causa di prelazione, (c) dall'art. 88, co. II, CCII contenendo il piano una proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi

-ai sensi dell'art. 47 co. I lett. a) CCII la domanda, contenente la proposta e il piano, nonché l'attestazione e la documentazione di rito prodotta, forniscano sufficienti elementi positivi in ordine all'ammissibilità della proposta e alla fattibilità del piano secondo il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, anche sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale;

-alla luce delle considerazioni che precedono, la ricorrente possa essere ammessa alla procedura di concordato;

PQM

- 1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta da I.T.I. IMPIANTI TECNOLOGICI INDUSTRIALI S.R.L., quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma I Reg. UE 848/201;
- 2) delega alla procedura il Giudice dott. Enrico Vernizzi;
- 3) nomina Commissario Giudiziale il dott LUCA BENASSI , professionista iscritto all'albo di cui all'art 356 CCI e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
- 4) stabilisce la data iniziale del 20.02.2026 e la data finale del 27.02.2026 per l'espressione del voto dei creditori, da eseguirsi attraverso l'invio di mail all'indirizzo PEC della

procedura, tempestivamente comunicato dal Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 104 CCII;

5) fissa termine sino al 15.12.2025 per le comunicazioni di cui all'art. 104 comma II CCI da parte del Commissario Giudiziale;

6) dispone che il Commissario Giudiziale depositi in cancelleria la relazione *ex art.* 105 CCI, almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori;

7) dispone che la suddetta relazione *ex art.* 105 CCII venga comunicata ai creditori con le modalità prescritte dall'art.104 comma II CCI;

8) stabilisce che il Commissario Giudiziale informi i creditori dei diritti loro accordati dall'art. 107 comma IV CCI, da esercitarsi almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto a mezzo PEC da inviarsi al Commissario Giudiziale;

9) stabilisce che il Commissario Giudiziale, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, depositi in cancelleria e comunichi ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati la relazione di cui all'art. 107 comma II CCI;

10) stabilisce il termine di giorni quindici dalla data di deposito del presente provvedimento per il deposito da parte della ricorrente e della somma di € 30.000 pari a circa il 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura mediante versamento sul conto corrente della procedura;

11) dispone che la ricorrente, entro il giorno 25 di ogni mese e sino alla definizione della procedura, depositi una situazione economico - patrimoniale e finanziaria aggiornata dell'impresa, trasmettendone una copia al Commissario Giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa;

12) dispone che la società consegni al Commissario Giudiziale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui all'art. 93 comma III e all'art. 103 CCI;

13) ordina che il presente decreto sia pubblicato e comunicato ai sensi dell'art. 45 CCI.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del 12 novembre 2025

Il Giudice rel
Enrico Vernizzi

Il Presidente
Antonella Ioffredi

